

# STATUTO FIDAS LECCESE

## TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI

### **Articolo 1**

È costituita la FIDAS –Associazione Leccese Donatori Volontari Sangue. Essa è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. La sede legale dell'Associazione è stabilita, in mancanza di specifica ubicazione, dove risiede il Presidente in carica.

### **Articolo 2**

Gli scopi dell'Associazione sono:

- a. Promuovere e diffondere la pratica della donazione anonima, gratuita, volontaria e periodica del sangue, quale atto di umana solidarietà;
- b. Rappresentare le sezioni comunali, i gruppi aziendali, i quartieri, gli istituti di istruzione aderenti e coordinare eventualmente l'attività per la migliore realizzazione delle finalità comuni;
- c. Concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario, Regionale e Nazionale, nei modi previsti dalle leggi vigenti in materia, promuovendo anche azioni comuni e coordinate tra le Federazioni ed Associazioni Donatori di Sangue più rappresentative.

### **Articolo 3**

In ossequio allo Statuto FIDAS Nazionale, quest'Associazione si costituisce insieme con tutte le altre Associazioni FIDAS presenti sul territorio pugliese in Federazione Regionale denominata "FIDAS Puglia".

### **Articolo 4 – Mezzi Finanziari**

L'Associazione provvede ai suoi scopi con i seguenti mezzi finanziari:

- a. Contributi di legge,
- b. Contributi da parte di Enti Pubblici e di singoli privati,
- c. Con le quote annuali versati dai Soci Sostenitori.

### **Articolo 5 – Destinazione Mezzi Finanziari**

Tutti i beni dell'Associazione dovranno essere impiegati per il perseguimento dei fini sociali.

Su proposta del Consiglio Direttivo di FIDAS Leccese, l'Assemblea delibera la quota che annualmente deve essere distribuita alle Sezioni in proporzione al numero e alla tipologia delle donazioni effettuate sulla base di quanto pervenuto dagli enti preposti. Le quote versate dai Soci Sostenitori ed i contributi che giungano direttamente alle Sezioni da privati o enti vari, saranno di spettanza delle singole sezioni.

### **Articolo 6 – Divieti Generali**

È fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione dell'Associazione per scopi che non siano quelli associativi. Gli iscritti all'Associazione, a qualunque categoria appartengano, non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali.

## TITOLO II- SOCI

### Articolo 7 – Categoria di Soci

I Soci si dividono in tre categorie

- Soci Donatori;
- Soci Onorari;
- Soci Sostenitori;

### Articolo 8 – Soci Donatori

Sono Soci Donatori coloro che, dichiarati idonei fisicamente, si impegnano a donare il Sangue o suoi componenti secondo i principi del presente Statuto, in osservanza alle disposizioni di legge vigenti in materia, ed abbiano effettuato almeno due donazioni negli ultimi due anni.

### Articolo 9 – Soci Onorari

I Soci Onorari si distinguono in:

- a) Soci Onorari di diritto: coloro che siano stati Soci Donatori che per motivi o cause indipendenti dalla loro volontà siano impossibilitati a donare il Sangue ma intendano tuttavia continuare a partecipare all'attività dell'Associazione;
- b) Soci di Merito: coloro che prestino gratuitamente la loro opera per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione.

I Soci Onorari di Diritto e di Merito hanno nell'Associazione gli stessi diritti dei Soci Donatori.

### Articolo 10 – Perdita della qualifica di Socio

I Soci Donatori perdono la loro qualifica per:

- dimissioni;
- cessazione dell'attività di donatore per un periodo superiore a due anni purché non dovuta a patologie che escludono definitivamente dalla donazione;
- ragioni mediche;
- raggiungimento dei limiti di età;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del C. D. Sezionale (espulsione)
- per morte

I Soci Onorari perdono la loro qualifica per:

- dimissioni;
- motivi disciplinari a seguito di delibera del C D. Sezionale (espulsione)
- per morte

La perdita della qualifica di Socio Donatore o Onorario per motivi disciplinari deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo Sezionale con maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può, altresì, deliberare di applicare, a seconda dei casi, le seguenti sanzioni disciplinari ai Soci che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente Statuto o per comportamento contrario ad esso e, comunque, per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri, senza disporre l'espulsione:

- avvertimento verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione cautelativa della qualifica di Socio per un tempo non inferiore a un mese e non superiore ad un anno.

Le decisioni del Consiglio Direttivo saranno comunicate all'interessato entro 15 giorni dalla delibera a mezzo di lettera con raccomandata A/R.

Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di applicazione delle sanzioni disciplinari o di espulsione, il Socio può proporre ricorso, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, al Collegio dei Probiviri Sezionale, il quale delibererà, ai sensi del presente Statuto.

Per tutta la durata del procedimento innanzi al Collegio dei Probiviri Sezionale e sino alla sua decisione in ordine all'espulsione del Socio Donatore o Onorario, i diritti di quest'ultimo ottenuti con la qualifica di Socio vengono sospesi.

#### **Articolo 11 - Soci Sostenitori**

Sono Soci Sostenitori coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione versando una quota annuale nella misura minima determinata dal Consiglio Direttivo della sezione. I Soci Sostenitori non possono accedere a cariche sociali e non hanno voto deliberativo nelle Assemblee.

#### **Articolo 12 - Ammissione dei Soci**

L'ammissione dei Soci Donatori avviene, di fatto, con il completamento della seconda donazione. La consegna della relativa tessera conferma l'avvenuta accettazione.

Le nomine dei Soci Onorari di Diritto e dei Soci di Merito sono deliberate dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce con il versamento della quota fissata e con l'accettazione delle norme del presente Statuto e relativo Regolamento di attuazione.

#### **Articolo 13 – Impegni dei Soci**

I Soci Donatori non donano il loro sangue per ricevere vantaggi di alcun genere. In particolare essi non possono ricevere denaro o altre ricompense dai beneficiari o loro familiari, né possono vantare privilegi di sorta. I Donatori sono moralmente impegnati a donare ogni qualvolta ne sia richiesto in ossequio alle leggi vigenti di medicina trasfusionale.

### **TITOLO III ORGANI DELLA FIDAS LECCESE**

#### **Articolo 14 – Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

#### **Articolo 15 –Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche elettive sono gratuite e non danno diritto ad alcun compenso.

#### **Articolo 16 – Assemblea**

L'Assemblea si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Ha il compito di:

- a) Eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
- b) Tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
- c) Discutere ed approvare la Relazione Morale ed il Conto Consuntivo annuale;
- d) Determinare la quota associativa annuale;
- e) Approvare il Bilancio Preventivo annuale;

L'Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo delle Sezioni.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati delle sezioni in ragione di uno per ogni cento o frazione di cento donazioni effettuate nell'anno precedente quello in cui avviene l'Assemblea stessa. Il numero delle donazioni si desume dagli elenchi ufficiali rilasciati e sottoscritti dai responsabili dei Servizi di Medicina Trasfusionale che hanno effettuato i prelievi.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza dei delegati che rappresentano la metà più uno dei voti attribuiti alle sezioni.

Delibera a maggioranza semplice dei votanti fatto salvo i casi in cui siano previste maggioranze diversamente qualificate.

Delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta straordinaria per approvare lo Statuto.

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea in seduta straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti espressi dai delegati presenti.

Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando interessano persone e quando ne sia fatta richiesta da un quinto dei votanti; negli altri casi avvengono per alzata di mano.

### **Articolo 17 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti pari ai due terzi del numero delle Sezioni afferenti alla Fidas Leccese nell'anno precedente al rinnovo delle cariche e comunque da un minimo di 15 membri.

Nel determinare il numero di componenti del Consiglio Direttivo si procederà ad un arrotondamento per difetto all'unità più bassa nel caso di numero decimale compreso tra 1 e 5, mentre si procederà ad un arrotondamento per eccesso all'unità più alta nel caso di numero decimale compreso tra 6 e 9.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno:

- Il Presidente;
- Due vice Presidenti;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Organizzativo.

Inoltre, su proposta del Presidente, nomina il segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

- a) Provvede all'esecuzione dei deliberati all'Assemblea;
- b) Promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- c) Esamina le domande delle sezioni e ne delibera l'ammissione;

- d) Esamina le modifiche dello Statuto e Regolamento della FIDAS Puglia e propone eventuali variazioni;
- e) Ratifica le linee guida della Relazione Morale ed approva il Conto Consuntivo annuale;
- f) Predispose il Bilancio Preventivo;
- g) Convoca l'Assemblea Ordinaria e ne stabilisce l'ordine del giorno;
- h) Svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione dell'Associazione;
- i) Nomina i Candidati al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Collegio dei Probiviri della FIDAS Nazionale;
- j) Nomina i delegati all'Assemblea Nazionale FIDAS;
- k) Commissaria eventuali sezioni che non ottemperano al dettato del presente Statuto e al pedissequo Regolamento. Il Consiglio Provinciale nomina un Commissario ad acta per 6 mesi, il quale ha il compito di ripristinare il rispetto delle norme statutarie e dell'allegato regolamento all'interno della Sezione commissariata e di condurre quest'ultima a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Partecipano al Consiglio Direttivo, con voto consultivo, i Presidenti delle sezioni non rappresentate nel Consiglio, nonché il Coordinatore Provinciale del Gruppo Giovani.

La mancata approvazione della Relazione Morale o del Conto Consuntivo in sede di Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 18 – Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In particolare:

- a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l'ordine del giorno;
- c) Iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- d) È tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- e) Redige la Relazione Morale;
- f) Adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- g) Nella prima seduta del Consiglio Direttivo, designa il Vice Presidente destinato a sostituirlo in caso di impedimento;
- h) E' responsabile nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi;
- i) Egli dura in carica per 4 anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.

### **Articolo 19 – Il Tesoriere**

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e predispose i bilanci annuali da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo ed all'approvazione dell'Assemblea.

### **Articolo 20 – Il Collegio dei Revisori dei Conti**

I Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Essi eleggono il Presidente che presiede le riunioni del Collegio e provvede a quanto necessario per il buon funzionamento dello stesso.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il controllo sulla regolare tenuta della contabilità dell'Associazione.

A tal fine i Revisori possono esaminare, in ogni momento e comunque almeno una volta l'anno, i libri contabili e la consistenza di cassa dell'Associazione. Possono presentare osservazioni scritte al Consiglio Direttivo, non vincolanti. In sede di discussione ed approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo, riferiscono le loro conclusioni all'Assemblea.

I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e su invito del Presidente, in occasione di delibere che comportano spese non marginali.

### **Articolo 21 – Il Collegio dei Proviviri**

I Proviviri vengono eletti dall'Assemblea in numero di tre effettivi e due supplenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Essi eleggono il Presidente il quale convocherà e presiederà le riunioni del Collegio.

Possono ricorrere al Collegio dei Proviviri gli organi dell'Associazione e le singole sezioni.

Le delibere del Collegio dei Proviviri sono definitive.

## **TITOLO IV- LE SEZIONI**

### **Articolo 22 – Le Sezioni**

L'Associazione si articola in Sezioni locali, aventi sede in comuni o frazioni. Promuove la formazione di gruppi di Donatori in quartieri, complessi aziendali, istituti di istruzione e simili. Per la costituzione di una Sezione occorrono almeno quindici Soci Donatori attivi.

### **Articolo 23 – Organi delle Sezioni**

Sono organi delle Sezioni:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) Il Collegio dei Proviviri.

### **Articolo 24 – Assemblea**

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di Febbraio e comunque prima dell'Assemblea Provinciale. È convocata dal Presidente con le modalità previste dal Regolamento ed è validamente costituita con la presenza di almeno metà degli aventi diritto al voto in prima convocazione, e di qualunque numero in seconda convocazione. Per aventi diritto al voto, si intendono i Soci donatori ed Onorari regolarmente iscritti ad ogni sezione. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e, senza indugio, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

Alle Assemblee sezionali, sia ordinarie che straordinarie, partecipa un componente il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su delega del Presidente.

Questi sovrintenderà all'applicazione dello Statuto e del Regolamento. A tal fine le sezioni sono tenute a comunicare per iscritto al Presidente almeno 10 giorni prima, la data fissata per l'Assemblea.

Compiti dell'Assemblea dei Soci sono:

- a) Approvare la Relazione Morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) Eleggere, ogni quattro anni, i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- c) Esaminare ed approvare i Bilanci predisposti dal Tesoriere e dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 25 – Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 15 membri. Il numero è stabilito dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta, elegge nel proprio seno:

- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Segretario Organizzativo.

Inoltre, su proposta del Presidente, nomina un Segretario che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- a) Promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi della Sezione;
- b) Ratifica la Relazione Morale ed il Conto Consuntivo annuali;
- c) Predisporre il Bilancio Preventivo;
- d) Convoca le assemblee;
- e) Nomina i candidati per il Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- f) Nomina i delegati all'Assemblea dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti. Sono valide le deliberazioni adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La mancata approvazione della Relazione Morale o del Conto Consuntivo in sede di Assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

### **Articolo 26 – Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Sezione e tutela l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

In particolare:

- a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo;
- b) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, redigendo l'ordine del giorno;

- c) Iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo le richieste motivate dei singoli Consiglieri;
- d) È tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
- e) Redige la Relazione Morale;
- f) Adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- g) è responsabile nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi;
- h) egli dura in carica per 4 anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi. Ai fini del computo del numero dei mandati, si considera mandato intero quello superiore ai due anni.

#### **Articolo 27 – Autonomia delle Sezioni**

Le Sezioni godono di autonomia amministrativa ed operativa per il perseguimento degli scopi associativi nell'ambito della Sezione stessa, se non sono in contrasto con le indicazioni politico-programmatiche dell'Associazione.

Le Sezioni possono liberamente disporre per il conseguimento degli scopi associativi, delle somme di denaro loro pervenute a qualsiasi titolo da privati o Enti e delle somme loro assegnate dall'Associazione.

#### **Articolo 28 – Collaborazione con i Servizi di Medicina Trasfusionale**

Le Sezioni dovranno agire in stretta collaborazione con l'Associazione per quanto riguarda i rapporti con i Servizi di Medicina Trasfusionale verso i quali gravitano prevalentemente i Soci Donatori.

### **TITOLO V – NORME FINALI**

#### **Articolo 29 – Durata e scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria, questa dovrà designare uno o più liquidatori. Il patrimonio che si renderà disponibile sarà destinato, soddisfatte tutte le obbligazioni dell'Associazione, ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza.

#### **Articolo 30**

Al presente Statuto è annesso il Regolamento di attuazione che sarà approvato dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dall'annesso Regolamento di attuazione, si osservano le norme del Codice Civile relative alle persone giuridiche.

#### **Articolo 31**

Il presente Statuto ha validità anche per le Sezioni.



## **Articolo 32**

Il presente Statuto abroga e sostituisce integralmente il precedente.

- **Atto costitutivo 8/10/75 – Rogito notar Zuppelli – Taviano.**
- **Modifiche Assemblea Straordinaria 22/10/88 – Racale.**
- **Modifiche legalizzate con Rogito notar Gloria – Galatone, in data 10/07/92.**
- **Modifiche Assemblea Straordinaria del 20/05/93 – Alezio – Legalizzato dall’Ufficio del Registro di Gallipoli il 27/05/93.**
- **Modifiche Assemblea Straordinaria del 23/09/01 – Galatone.**
- **Modifiche Assemblea Straordinaria del 05/03/17 – Galatone.**